

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4013 del 11/07/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO), SITA IN VIA VALLE N.21, LOC. FOSSOLI, IN COMUNE DI CARPI (MO). (RIF. INT. N. 124/00664670361). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4171 del 10/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno undici LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **AIMAG S.P.A.** – INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO), SITA IN VIA VALLE N.21, LOC. FOSSOLI, IN COMUNE DI CARPI (MO). (RIF. INT. N. 124/00664670361)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

visto il D.Lgs. 36/03 del 13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018*”;

richiamata, inoltre, la D.G.R. 13 ottobre 2003, n. 1991 “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;

richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di riesame di cui alla **Determinazione n. 3849 del 28/07/2022** rilasciata da Arpae ad AIMAG S.p.A., avente sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno (punto 5.3.b.1 All. VIII - D.Lgs. 152/06), sita in Via Valle n. 21, in Loc. Fossoli di Carpi (MO);

richiamate la **Det. n. 401 del 27/01/2023**, la **Det. n. 2757 del 29/05/2023**, **Det. n. 6882 del 29/12/2023** e la **Det. n. 3546 del 25/06/2024** di modifiche non sostanziali AIA rilasciate dal SAC ARPAE di Modena;

richiamata, in particolare, la **Determinazione n. 6894 del 10/12/2024** di 5^a modifica ed Aggiornamento AIA a seguito dell'aggiunta presso l'installazione del Trattamento Meccanico (operazione D9), con la quale sono stati sostituiti tutti gli atti suddetti;

richiamato il successivo **nulla osta prot. n. 231001 del 19/12/2024** rilasciato a seguito di richieste di modifiche non sostanziali che non hanno comportato aggiornamento dell'AIA;

richiamata la **Determinazione n. 2807 del 14/05/2025** di 7^a modifica non sostanziale AIA;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da AIMAG S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 26/05/2025 (assunta agli atti con prot. n. 97382 del 27/05/2025), con la quale il gestore richiede:

1. proroga al 30/06/2026 per l'installazione dei n.2 scrubber a servizio del punto di emissione E1, con messa a regime del nuovo assetto al 31/08/2026, in quanto l'individuazione della giusta tecnologia legata anche alle nuove condizioni di esercizio (D09 TM - stoccaggio ammendante in C3, oltre i processi già esistenti), lo sviluppo degli elaborati, le tempistiche di espletamento della gara e relativa esecuzione delle opere hanno tuttavia portato ad individuare la data suddetta per la realizzazione dell'opera prescritta, perfettamente sovrapponibile con gli obblighi di copertura dei biofiltri di cui se ne conferma la realizzazione;
2. il rifacimento del letto biofiltrante dell'emissione E1 nella stagione invernale del 2025, periodo idoneo per interventi manutentivi di questa natura. A sostegno della richiesta si sottolinea che i risultati degli ultimi monitoraggi emissivi hanno dimostrato la buona funzionalità del biofiltro, inoltre, lo stesso da marzo a dicembre del 2024 è stato spento;
3. la correzione della portata massima da 38.000 a 32.000 Nm³/h per le emissioni E2 ed E3 riportata alla Sezione D.2.4 dell'Allegato I Tabella "A) *Stato di fatto*" in quanto, come già comunicato, le ulteriori due celle preventivate per il biotunnel non verranno realizzate, pertanto, la portata di 32.000 Nm³/h coincide con la portata corretta calcolata per le nove celle per lato del biotunnel;
4. proroga all'invio del progetto della tettoia dedicata alle lavorazioni e stoccaggio rifiuti lignocellulosici al 31/12/2025, con eventuale realizzazione entro il 31/12/2026. In subordine alla scadenza del 31/12/2025, si richiede la possibilità di poter presentare gli esiti di un nuovo scenario modellistico che dimostri, a fronte di migliorati effetti sui ricettori, rinnovate condizioni gestionali e conseguentemente nuove soluzioni impiantistiche. Infatti, valutazioni in corso d'opera riguardanti il quadro emissivo d'insieme del sito di Via Valle, correlate ad analisi di efficientamento dei processi produttivi, convergono verso l'ipotesi di interventi impiantistici e gestionali capaci di influire sugli effetti di ricaduta degli elementi odorigeni sui ricettori di riferimento;

dato atto che in data 26/05/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

richiamato il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Unità Presidio Territoriale di Carpi recante prot. n. 119818 del 03/07/2025, in cui:

- a. per la richiesta di cui al **punto 1** suddetto viene riportato che *“pur alla luce delle considerazioni espresse dal proponente, non si ritiene possibile accettare la richiesta di proroga di un anno sull’installazione degli scrubber per l’abbattimento delle polveri in quanto ritenuto un tempo eccessivo rispetto all’avvio delle attività di trattamento meccanico all’interno dei capannoni, in procinto dell’avvio definitivo. Si ritiene, pertanto, che il termine, già scaduto, possa essere prorogato al massimo al 31/12/2025. In alternativa, il Gestore potrà presentare una diversa proposta progettuale, avente effetto equivalente, supportata da idonea documentazione entro il 31/10/2025”*;
- b. per la richiesta di cui al **punto 2** viene espresso parere favorevole alla richiesta di proroga alla stagione invernale 2025 per la sostituzione del materiale biofiltrante a servizio del punto di emissione E1, ciò in considerazione che:
 - *“il biofiltro dell’emissione E1 è stato spento da marzo a dicembre 2024 dato che i capannoni erano vuoti e le attività sospese,*
 - *dalla riaccensione, i monitoraggi effettuati dal Gestore hanno evidenziato una buona funzionalità del biofiltro,*
 - *oggettivamente la stagione invernale sia da considerarsi momento migliore per sospendere l’attività del biofiltro ai fini della sostituzione del letto”*;
- c. per la richiesta di cui al **punto 3** viene espresso parere favorevole alla riduzione della portata associate ad E2 ed E3, *“trattandosi di un valore già autorizzato precedentemente all’aumento del numero di celle (mai realizzato)”*;
- d. per la richiesta di cui al **punto 4** suddetto viene riportato che *“non si ritiene possibile accettare la richiesta di proroga di un anno in quanto ritenuto un tempo eccessivo per quanto concerne progetto e realizzazione della tettoia. Si ritiene, pertanto, che il termine di realizzazione debba essere mantenuto al 31/12/2025. In alternativa, il gestore potrà presentare una diversa progettazione calibrata sulla riduzione dei quantitativi di rifiuti lignocellulosici e, quindi, sugli effettivi quantitativi in gestione e sul conseguente impatto odorigeno entro il 31/10/2025”*;

preso atto che il gestore in data:

- 09/06/2025 ha inviato comunicazione di messa a regime a far data dal 16/06/2025 dell'emissione E1, con inizio dell'attività D09 (assunta agli atti con prot. 104589 del 11/06/2025);
- 30/12/2024 ha inviato relazione dei lavori eseguiti per l’installazione dello scrubber a servizio di E4 (assunta agli atti con prot. n. 235236 del 30/12/2024) e che il 20/06/2025 ha inviato le analisi di messa a regime del nuovo assetto impiantistico (assunte agli atti con prot. n. 112124);

ritenuto opportuno che in merito ai punti di emissione per i quali viene ridotta la portata massima autorizzata, il gestore invii il primo autocontrollo previsto dal piano di Monitoraggio successivo al rilascio del presente atto, entro 30 giorni dall’effettuazione dell’analisi;

valutato necessario che nel caso in cui il gestore opti per la presentazione di una proposta alternativa agli interventi già autorizzati, la stessa sia presentata come domanda di modifica AIA. Nella documentazione dovrà essere riportato anche il cronoprogramma di realizzazione degli interventi/modifiche individuati;

condividendo interamente le valutazioni riportate nel contributo suddetto, i cui contenuti sono recepiti nel presente atto e preso atto delle messe a regime dei punti di emissione suddetti con inizio dell’attività D9, si ritiene necessario modificare le prescrizioni specifiche e relative scadenze

riportate nella sezione D2.2 ed il quadro delle emissioni e relative prescrizioni associate riportato alla sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA (in particolare, Det. n. 6894 del 10/12/2024 di 5^a mod. e Aggiornamento);

verificato che le modifiche comunicate non modificano le operazioni e le capacità autorizzate, non hanno impatti sulle matrici ambientali, si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 609 del 22 aprile 2025 di conferimento alla Dott.ssa. Lia Maresi dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022 il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- **di modificare ed aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 6894 del 10/12/2024 e ss.mm.** (in particolare, Det. n. 6894 del 10/12/2024 di 5^a mod. e Aggiornamento) rilasciate ad AIMAG S.P.A. avente sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico - compostaggio) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno (punto 5.3.b.1 All. VIII - D.Lgs. 152/06) sita in Via Valle n. 21 in Loc. Fossoli, in Comune di Carpi (MO), come di seguito indicato:

- a) le **Sezioni D2.2 e D2.4** dell'Allegato I dell'AIA sono sostituite con quelle riportate nell'allegato al presente atto di modifica non sostanziale AIA;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 6894 del 10/12/2024** e successive modifiche (in particolare, Det. n. 6894 del 10/12/2024 di 5^a mod. e Aggiornamento);
 - di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 6894 del 10/12/2024 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
 - di inviare copia del presente atto alla Ditta AIMAG S.p.A. e al Comune di Carpi tramite lo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Terre d'Argine;
 - di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
 - di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 5 pagine e n. 1 Allegato.

ALLEGATO 8^a MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA AIMAG S.P.A. - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FOSSOLI

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

**ALLEGATO 8^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA AIMAG S.P.A. –
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FOSSOLI**

- Rif.int. N. 124/00664670361
- sede legale in via Maestri del Lavoro n°38 a Mirandola (MO) ed impianto ed impianto in Via Valle n°21 a Fossoli di Carpi (MO)
- attività di recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore alle 75 tonnellate al giorno che effettua attività di trattamento biologico (compostaggio) (punto 5.3.b.1, All.VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.)

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare **ad Arpae di Modena e Comune di Carpi annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un approfondito commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordecies comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore trasmetterà **entro il 31 dicembre di ciascun anno** con nota scritta agli Enti Competenti il calendario annuale dei campionamenti dell'anno successivo. Arpae di Modena potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore.
3. Il gestore deve **comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione** (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Carpi. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29-nonies comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
4. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa Arpae di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione*

di impatto ambientale o ai sensi della normativa in *materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.

5. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti, informandone Arpae di Modena.
7. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE ed, in particolare, dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.

In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di **modifica non sostanziale dell'AIA**).

8. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "*verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento*" di cui all'art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee.
9. Le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. **I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati, potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordicesimo comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.**
10. Il gestore nel caso in cui in futuro intenda riattivare a servizio di nuove attività le aspirazioni associate alle linee A e B, confluenti al punto di emissione E1, che erano funzionali ad attività attualmente cessate (impianto 1), **dovrà presentare preventiva richiesta di modifica all'autorizzazione.**
11. Relativamente agli interventi di mitigazione delle emissioni odorigene il gestore:
 - a. **entro il 30/06/2026** per il punto di emissione **E4** deve provvedere a realizzare gli interventi riportati nelle relazioni tecniche e planimetrie allegate alla domanda di modifica presentata in data 29/03/2023 ed autorizzati con i precedenti atti di modifica non sostanziale AIA (**tamponatura e realizzazione camini**);

- b. **entro il 31/12/2025** deve provvedere a installare sul lato sud n. 2 scrubber a servizio dell'aspirazione derivante dalla linea D dell'emissione **E1** (nel rispetto delle caratteristiche dichiarate nei documenti allegati alla domanda di modifica non sostanziale del 30/09/2024) ed **entro il 30/06/2026** deve provvedere a realizzare la chiusura del biofiltro (2 sezioni) e i 6 camini di emissione a servizio di E1, nel rispetto di quanto riportato nelle relazioni tecniche e planimetrie allegate alla domanda di modifica presentata in data 29/03/2023 ed autorizzati con i precedenti atti di modifica non sostanziale AIA;
- c. **entro il 31/12/2025** dovrà realizzare la tettoia in calcestruzzo di circa 2.140 m² sopra l'area di stoccaggio del legno tritato con superficie maggiore (area di stoccaggio n. 3), alla quale dovrà essere aggiunto anche il tamponamento su tre lati previsto nel documento di studio modellistico delle emissioni odorigene di settembre 2024. **Entro il 31/10/2025** il gestore dovrà presentare ad ARPAE di Modena il progetto associato alla tettoia in cui sia valutato l'aumento del volume delle acque bianche che ne consegue, siano fornite valutazioni circa il collegamento al punto di scarico finale, verificandone l'invarianza idraulica e sia allegata planimetria della rete idrica con evidenziati anche i percorsi delle acque meteoriche ricadenti sulla tettoia.

Per ognuno degli interventi sopra elencati e realizzati, entro le scadenze fissate, il gestore dovrà inviare breve relazione dei lavori eseguiti, con riscontro fotografico.

In merito alla realizzazione delle strutture suddette il gestore dovrà rapportarsi con il comune per gli aspetti di competenza.

Si rimanda alla successiva sezione D2.4 "*Emissioni in atmosfera*", integrata con le modifiche richieste, per le prescrizioni associate alle caratteristiche delle emissioni autorizzate e relative alla messa in esercizio ed a regime degli impianti modificati e successivi adempimenti.

In alternativa agli interventi autorizzati ai punti a, b e c suddetti il gestore **entro il 31/10/2025** potrà presentare ad Arpae di Modena e Comune di Carpi, mediante domanda di modifica AIA, una diversa proposta progettuale avente effetto equivalente agli interventi già autorizzati, anche dal punto di vista dell'impatto odorigeno associato, supportata da idonea documentazione e cronoprogramma di realizzazione degli interventi/modifiche individuati. Per quanto riguarda il punto c, l'eventuale proposta dovrà essere calibrata sulla riduzione dei quantitativi di rifiuti lignocellulosici e, quindi, sugli effettivi quantitativi in gestione e sul conseguente impatto odorigeno associato.

- 12. Il gestore per i punti di emissione E2 ed E3 nello scenario "*A. STATO DI FATTO*" della successiva sezione D2.4, per i quali viene ridotta la portata massima autorizzata, dovrà inviare ad Arpae di Modena il primo autocontrollo previsto dal piano di Monitoraggio successivo al rilascio del presente atto, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'analisi.
- 13. Il gestore deve dotare gli scrubber ed i biofiltri a servizio del punto di emissione E1 (linea D divisa in 2 ventilatori) dei dispositivi di controllo relativi al funzionamento degli stessi (attualmente presenti sui biofiltri e scrubber associati ad E2, E3, E4 ed E26) prescritti nella sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA, al momento della loro installazione/adeguamento.
- 14. Gli sfiati associati al percolato dotto sono da considerarsi parte integrante delle emissioni diffuse generate dall'impianto. Per ogni modifica e/o aumento degli sfiati indicati nelle planimetrie agli atti il gestore dovrà provvedere ad inviare una comunicazione ed una planimetria aggiornata riportante la loro collocazione.
- 15. Il rifacimento del letto biofiltrante a servizio di E1 dovrà essere effettuato nella stagione invernale 2025 al fine di ridurre il possibile disagio olfattivo derivante dalle operazioni di spegnimento del biofiltro stesso. Inoltre, il gestore sino all'installazione degli scrubber a servizio di E1 dovrà monitorare l'efficienza di funzionamento del biofiltro (ad es. in ambito

degli autocontrolli trimestrali previsti per le unità odorimetriche) ed intervenire nel caso riscontri problematiche legate a tale aspetto.

16. Il gestore dovrà:

- a. realizzare gli impianti tecnologici a servizio delle emissioni E1 ed E4 nel rispetto delle caratteristiche acustiche riportate dal tecnico competente in acustica (TCA) negli specifici documenti di “*Studio previsionale di impatto acustico*” presentati per i progetti autorizzati. Ognuna delle sorgenti di nuova adozione, non dovrà emettere componenti tonali sia nel funzionamento singolo, che cumulato a breve ed a media distanza;
- b. effettuare **entro il 31/10/2026 una valutazione d’impatto acustico completa dell’installazione** al fine di verificare il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali diurni e notturni. L’indagine fonometrica dovrà essere effettuata nelle postazioni di misura (punti a confine e recettori) indicate alla sezione D2.7 del presente atto. Tale valutazione andrà a sostituire quella che era prevista al 31/10/2023 (valutazione completa presentata come da piano di monitoraggio) e varrà anche come relazione acustica di collaudo finale dopo gli interventi di modifica autorizzati con il presente atto. Entro la medesima scadenza la relazione dovrà essere inviata ad ARPAE di Modena ed al Comune di Carpi e nella stessa, oltre ai risultati ottenuti dall’indagine fonometrica dovranno essere riportate:
 - le caratteristiche acustiche e geometriche delle sorgenti e delle diverse opere di mitigazione effettivamente realizzate;
 - l’analisi spettrale del rumore;
 - planimetria in cui siano indicate le sorgenti, i punti a confine presso cui sono state effettuate le misurazioni (diurne e notturne) ed i recettori sensibili;
 - ulteriori proposte di bonifica nel caso in cui dai risultati ottenuti a seguito dell’indagine emergessero superamenti ai limiti prescritti.

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

A. STATO DI FATTO

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 (*) - Impianto di stabilizzazione (2) e compostaggio (3)	PUNTO DI EMISSIONE E2 - Sezione ricevimento, miscelazione e biossidazione lato nord sez.aerobica (tunnel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)	PUNTO DI EMISSIONE E3 - Sezione ricevimento, miscelazione e biossidazione lato sud sez. aerobica (tunnel 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17)	PUNTO DI EMISSIONE E4 - Sezione ricevimento, movimentazione scarico rifiuti sez. anaerobica + lavaggio guardia idraulica + vasca 6 raccolta percolato
Messa a regime	A regime	(§)	(§)	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	143.500	32.000	32.000	63.500
Altezza minima (m)	1,5	9,5	9,5	1,9 (#)
Durata (h/g)	24	24	24	24
Odori (UO/m ³)	300 ^(a)	300 ^(a)	300 ^(a)	300 ^(a)
Impianto di depurazione	biofiltro (°)	Scrubber + biofiltro	Scrubber + biofiltro	Scrubber + biofiltro
Frequenza autocontrolli	Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(b) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT	Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(b) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT	Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(b) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT	Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(b) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT

(#) L'emissione **E4** sino al 30/06/2026 è autorizzata con n.1 scrubber + biofiltro, come impianto di depurazione, senza tamponatura e camini.

(§) rif. prescrizione specifica sezione D2.2 → invio primo autocontrollo successivo al rilascio del presente atto

(°) L'emissione **E1** è autorizzata con solo il biofiltro come impianto di depurazione fino al 31/12/2025, data in cui dovranno essere installati e messi in esercizio gli scrubber (n. 2 portata parziale 101.000 Nm³ /h selezione meccanica);

(a) rif. prescrizioni n. **36 e 37** relative alle “*Emissioni odorigene*” (valore limite per E2, E3, E4 ed E26 e valore obiettivo per E1)

(b) Misure da eseguire per:

- E2, E3 a monte dello scrubber ed in corrispondenza del/dei camino/i;
- E4 a monte dello scrubber e a valle del biofiltro (rif. prescrizione n.20 per modalità campionamento su biofiltri)
- per E1 a monte e valle del biofiltro (rif. prescrizione n.20 per modalità campionamento su biofiltri) e frequenza trimestrale (rif. prescrizione n. 36)

(*) L'emissione **E1** è suddivisa come segue:

Area aspirata	Denominazione linea	Ventilatore	collocazione ventilatori	Portata Nm³/h
Fossa stoccaggio <u>attività cessata</u> (per riattivazione aspirazioni rif. prescrizione specifica Sezione D2.2)	Linea A	U801	lato nord	21.000
Selezione e stabilizzazione rifiuto urbano indifferenziato (capannone selezione) <u>attività cessata</u> (per riattivazione aspirazioni rif. prescrizione specifica Sezione D2.2)	Linea B	U803		21.000
● stabilizzazione della frazione organica da selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato; ● maturazione dopo digestione anaerobica e aerobica dei rifiuti da raccolta differenziata; ● vagliatura ACM ed ACV; ● vagliatura biostabilizzato; ● stoccaggio sovralli plastici da vagliatura biostabilizzato e ammendante; ● stoccaggio sovralli legnosi da vagliatura ammendante; ● stoccaggio biostabilizzato in attesa di vagliatura; ● stoccaggio biostabilizzato vagliato; ● stoccaggio ammendante compostato misto; ● stoccaggio ammendante compostato verde (capannone 1)	Linea C	U901	lato nord	30.500
● trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato; ● stoccaggio della frazione umida da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato; ● stoccaggio del rifiuto urbano indifferenziato; ● stoccaggio sovrallo da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato. (capannone 2)	Linea D	U902	lato nord	101.000
● maturazione dopo digestione anaerobica e aerobica dei rifiuti da raccolta differenziata; ● vagliatura ACM ed ACV; ● vagliatura biostabilizzato; ● stoccaggio sovralli plastici da vagliatura biostabilizzato e ammendante; ● stoccaggio sovralli legnosi da vagliatura ammendante; ● stoccaggio biostabilizzato in attesa di vagliatura; ● stoccaggio biostabilizzato vagliato; ● stoccaggio ammendante compostato misto; ● stoccaggio ammendante compostato verde; ● stoccaggio del rifiuto urbano indifferenziato; ● stoccaggio della frazione umida da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato; ● stoccaggio sovrallo da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato. <u>in caso di spostamento del TM in capannone 3 per manutenzione capannone 2</u> ● trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato; ● stoccaggio della frazione umida da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato; ● stoccaggio del rifiuto urbano indifferenziato; ● stoccaggio sovrallo da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato. (capannone 3)				
● vagliatura ACM ed ACV; ● vagliatura biostabilizzato; ● stoccaggio sovralli plastici da vagliatura biostabilizzato e ammendante; ● stoccaggio sovralli legnosi da vagliatura ammendante; ● stoccaggio biostabilizzato in attesa di vagliatura; ● stoccaggio biostabilizzato vagliato; ● stoccaggio ammendante compostato misto; ● stoccaggio ammendante compostato verde. (capannone E vagliatura)	Linea E	U901	lato sud	12.000

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E5 - Cogeneratore (780 KWt) (§)	PUNTO DI EMISSIONE E6 - Torcia sicurezza	PUNTO DI EMISSIONE E7 - Riscaldamento uffici e spogliatoi (109 KW)	PUNTO DI EMISSIONE E8 - Gruppo elettrogeno per illuminazione d'emergenza	PUNTO DI EMISSIONE E9 - Gruppo elettrogeno di soccorso sezione anaerobica	PUNTI DI EMISSIONE E10 - E11 - Torrini aerazione di emergenza sezione anaerobica
Messa a regime	a regime	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	2.800	400 (*)	-	-	-	20.000 cad.
Altezza minima (m)	-	-	-	-	-	9,3
Durata (h/g)	24	emergenza	8	emergenza	emergenza	emergenza
Ossigeno di riferimento %	5%	-	-	-	-	-
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	2	-	-	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	450	-	-	-	-	-
Monossido di carbonio CO (mg/Nm ³)	500	-	-	-	-	-
Carbonio organico totale COT (mg/Nm ³)	100 (**)	-	-	-	-	-
HCl (mg/Nm ³)	10	-	-	-	-	-
HF (mg/Nm ³)	2	-	-	-	-	-
Impianto di depurazione	Catalizzatore ossidante	-	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	Semestrale: portata, materiale particellare, COT (media oraria), HCl, HF, NOx (come NO ₂), CO (°)	-	-	-	-	-

(§) Limiti definiti ai sensi del DM 05/02/98, alimentato a biogas

(*) portata ingresso biogas

(**) Esclusi composti metanigeni come previsto dall'All. I Parte Quinta Dlgs 152/06 e ss.mm.ii

(°) Il Gestore deve effettuare le analisi sul biogas tese a verificare le caratteristiche di cui al punto 2 dell'Allegato 2 Suballegato 1 al D.M. 5/2/98 per i parametri: Metano (minimo 30% in volume), H₂S (Max 1,5 % in volume), P.C.I. (sul tal quale 12.500 kJ/Nm³)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTI DI EMISSIONE E12 - E13 - E14 - E15 - E16 - E17 - E18 - Valvole di sovrappressione tunnel digestione anaerobica	PUNTO DI EMISSIONE E19 - Officina	PUNTO DI EMISSIONE E20 - Aerazione box contenimento ventilatore alta pressione	PUNTO DI EMISSIONE E21 - Valvola di sotto e sovrappressione fermentatore lato est	PUNTO DI EMISSIONE E22 - Valvola di sotto e sovrappressione vasca 6
Messa a regime	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	-	2.550	1.500	-	-
Altezza minima (m)	7	7	6	5	8
Durata (h/g)	emergenza	1	24	emergenza	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	-	2	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	-	5	-	-	-
Monossido di carbonio CO (mg/Nm ³)	-	10	-	-	-
Impianto di depurazione	-	filtro a cartucce	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Annuale portata, polveri	-	-	-

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E23 - Centrale termica a supporto cogeneratore (276 KW) (*)	PUNTO DI EMISSIONE E24 - Caldaia riscaldamento palazzina uffici a servizio digestore	PUNTO DI EMISSIONE E25 - Armadio bombole + taratura rilevatori gas	PUNTO DI EMISSIONE E26 (a)- Maturazione rifiuti compostaggio e vagliatura
Messa a regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	-	-	min. 500 solo armadio max 3.500 armadio+cappa	41.000
Altezza minima (m)	3	-	3,5	10
Durata (h/g)	24 in caso di emergenza	saltuaria (max 2 mesi anno)	24 per 500/ saltuaria per 3.500	24
Odori (UO/m ³)	-	-	-	300 ^(b)
Impianto di depurazione	-	-	-	scrubber + biofiltro
Frequenza autocontrolli	-	-	-	Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(c) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT

(*) alimentato a metano

(b) rif. prescrizioni n. **36 e 37** relative alle “Emissioni odorigene” (valore limite per E2, E3, E4 ed E26 e valore obiettivo per E1)

(c) misura da eseguire a monte e valle del sistema filtrante (a monte dello scrubber ed in corrispondenza del camino)

(a) L'emissione **E26** è generata dall'aspirazione delle seguenti attività:

Area aspirata	Denominazione linea	Ventilatore
• stabilizzazione della frazione organica da selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato; • maturazione dopo digestione anaerobica e aerobica dei rifiuti da raccolta differenziata; • vagliatura ACM ed ACV; • vagliatura biostabilizzato; • stoccaggio sovralli plastici da vagliatura biostabilizzato e ammendante; • stoccaggio sovralli legnosi da vagliatura ammendante; • stoccaggio biostabilizzato in attesa di vagliatura; • stoccaggio biostabilizzato vagliato; • stoccaggio ammendante compostato misto; • stoccaggio ammendante compostato verde. (capannone 0)	Linea F	U804

B. PRIMO STEP ADEGUAMENTI

Di seguito sono riportate le caratteristiche autorizzate per **E1** (punto di emissione che subisce modifiche), per i restanti punti di emissione resta confermato l'assetto e le prescrizioni riportate al punto A. “STATO DI FATTO”.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 (*) - Impianto di stabilizzazione (2) e compostaggio (3)
Messa a regime	entro il 01/03/2026 ^(a)
Portata massima (Nm ³ /h)	143.500
Altezza minima (m)	1,5 (#)
Durata (h/g)	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	2
Odori (UO/m ³)	300 ^(b)
Impianto di depurazione	n. 2 Scrubber (linea D, lato sud) + biofiltro
Frequenza autocontrolli	Semestrale: portata, materiale particellare, unità odorimetriche ^(c) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT

- (a) Rif. prescrizioni n. **3, 4, 5** relative a messa in esercizio ed a regime.
- (#) L'emissione **E1** sino al 30/06/2026 è autorizzata con n.2 scrubber + biofiltro come impianto di depurazione, senza chiusura del biofiltro (2 sezioni) ed i n. 6 camini.
- (b) rif. prescrizioni n. **36 e 37** relative alle "Emissioni odorogene" (valore limite per E1, E2, E3, E4 ed E26)
- (c) Misure da eseguire a monte dello/degli scrubber ed a valle dei biofiltri (rif. prescrizione n. **20** per modalità campionamento su biofiltri).

(*) L'emissione **E1** è suddivisa come segue:

Area aspirata	Denominazione linea	Ventilatore	collocazione ventilatori	Portata Nm ³ /h
Fossa stoccaggio <u>attività cessata</u> (per riattivazione aspirazioni rif. prescrizione specifica Sezione D2.2)	Linea A	U801	lato nord	21.000
Selezione e stabilizzazione rifiuto urbano indifferenziato (capannone selezione) <u>attività cessata</u> (per riattivazione aspirazioni rif. prescrizione specifica Sezione D2.2)	Linea B	U803		21.000
• stabilizzazione della frazione organica da selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato; • maturazione dopo digestione anaerobica e aerobica dei rifiuti da raccolta differenziata; • vagliatura ACM ed ACV; • vagliatura biostabilizzato; • stoccaggio sovralli plastici da vagliatura biostabilizzato e ammendante; • stoccaggio sovralli legnosi da vagliatura ammendante; • stoccaggio biostabilizzato in attesa di vagliatura; • stoccaggio biostabilizzato vagliato; • stoccaggio ammendante compostato misto; • stoccaggio ammendante compostato verde (capannone 1)	Linea C	U901	lato nord	30.500
• trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio della frazione umida da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio del rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio sovrallo da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato. (capannone 2)	Linea D	Nuovi n.2 ventilatori + n.2 scrubber	lato nord	101.000
• maturazione dopo digestione anaerobica e aerobica dei rifiuti da raccolta differenziata; • vagliatura ACM ed ACV; • vagliatura biostabilizzato; • stoccaggio sovralli plastici da vagliatura biostabilizzato e ammendante; • stoccaggio sovralli legnosi da vagliatura ammendante; • stoccaggio biostabilizzato in attesa di vagliatura; • stoccaggio biostabilizzato vagliato; • stoccaggio ammendante compostato misto; • stoccaggio ammendante compostato verde; • stoccaggio del rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio della frazione umida da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio sovrallo da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato. <u>in caso di spostamento del TM in capannone 3 per manutenzione capannone 2</u> • trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio della frazione umida da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio del rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio sovrallo da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato. (capannone 3)				
• vagliatura ACM ed ACV; • vagliatura biostabilizzato; • stoccaggio sovralli plastici da vagliatura biostabilizzato e ammendante; • stoccaggio sovralli legnosi da vagliatura ammendante; • stoccaggio biostabilizzato in attesa di vagliatura; • stoccaggio biostabilizzato vagliato; • stoccaggio ammendante compostato misto; • stoccaggio ammendante compostato verde. (capannone E vagliatura)	Linea E	U901	lato sud	12.000

C. SECONDO STEP ADEGUAMENTI

Di seguito sono riportate le caratteristiche autorizzate per **E1** ed **E4** (punti di emissione che subiscono modifiche), per i restanti punti di emissione resta confermato l'assetto e le prescrizioni riportate al punto A. "STATO DI FATTO".

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 (*) Est (camini 1 - 2 - 3) - Impianto di stabilizzazione (2) e compostaggio (3)	PUNTO DI EMISSIONE E1 (*) Ovest (camini 4 - 5 - 6) - Impianto di stabilizzazione (2) e compostaggio (3)	PUNTO DI EMISSIONE E4 (camini 1 e 2) - Sezione ricevimento, movimentazione scarico rifiuti sez. anaerobica + lavaggio guardia idraulica + vasca 6 raccolta percolato
Messa a regime	entro il 31/08/2026 ^(a)		entro il 30/08/2026 ^(a)
Portata massima (Nm ³ /h)	143.500 (*)		63.500 (*)
Altezza minima (m)	9 cad.		9 cad.
Durata (h/g)	24		24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	2		/
Odori (UO/m ³)	300 ^(b)		300 ^(b)
Impianto di depurazione	n. 2 Scrubber (linea D, lato sud) + biofiltro		Scrubber + biofiltro
Frequenza autocontrolli	Semestrale ^(c) : portata, unità odorimetriche ^(d) , materiale particellare, NH ₃ , H ₂ S, metano, COT		Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(d) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT

(a) Rif. prescrizioni n. **3, 4, 5** relative a messa in esercizio ed a regime. Le chiusure ed i camini dei biofiltri dovranno essere realizzati entro il 30/06/2026.

(*) Somma dei valori di portata misurati sui singoli camini che compongono le emissioni: camini 1-2-3-4-5-6 per E1 e camini 1-2 per E4.

(b) rif. prescrizioni n. **36 e 37** relative alle "Emissioni odorigene" (valore limite per E1, E2, E3, E4 ed E26)

(c) Media dei valori misurati sui singoli camini che compongono le emissioni: camini 1-2-3-4-5-6 per E1 e camini 1-2 per E4.

(d) misure da eseguire a monte e valle del sistema filtrante (a monte dello/degli scrubber ed in corrispondenza del/dei camino/i).

(*) L'emissione **E1** è suddivisa come segue:

Area aspirata	Denominazione linea	Ventilatore	collocazione ventilatori	Portata Nm ³ /h
Fossa stoccaggio <u>attività cessata</u> (per riattivazione aspirazioni rif. prescrizione specifica Sezione D2.2)	Linea A	U801	lato nord	21.000
Selezione e stabilizzazione rifiuto urbano indifferenziato (capannone selezione) <u>attività cessata</u> (per riattivazione aspirazioni rif. prescrizione specifica Sezione D2.2)	Linea B	U803		21.000
• stabilizzazione della frazione organica da selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato; • maturazione dopo digestione anaerobica e aerobica dei rifiuti da raccolta differenziata; • vagliatura ACM ed ACV; • vagliatura biostabilizzato; • stoccaggio sovralli plastici da vagliatura biostabilizzato e ammendante; • stoccaggio sovralli legnosi da vagliatura ammendante; • stoccaggio biostabilizzato in attesa di vagliatura; • stoccaggio biostabilizzato vagliato; • stoccaggio ammendante compostato misto; • stoccaggio ammendante compostato verde (capannone 1)	Linea C	U901	lato nord	30.500
• trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio della frazione umida da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio del rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio sovrallo da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato. (capannone 2)	Linea D	Nuovi n.2 ventilatori + n.2 scrubber	lato nord	101.000

• maturazione dopo digestione anaerobica e aerobica dei rifiuti da raccolta differenziata; • vagliatura ACM ed ACV; • vagliatura biostabilizzato; • stoccaggio sovralli plastici da vagliatura biostabilizzato e ammendante; • stoccaggio sovralli legnosi da vagliatura ammendante; • stoccaggio biostabilizzato in attesa di vagliatura; • stoccaggio biostabilizzato vagliato; • stoccaggio ammendante compostato misto; • stoccaggio ammendante compostato verde; • stoccaggio del rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio della frazione umida da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio sovrallo da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato. <u>in caso di spostamento del TM in capannone 3 per manutenzione capannone 2</u> • trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio della frazione umida da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio del rifiuto urbano indifferenziato; • stoccaggio sovrallo da trattamento meccanico rifiuto urbano indifferenziato. (capannone 3)				
• vagliatura ACM ed ACV; • vagliatura biostabilizzato; • stoccaggio sovralli plastici da vagliatura biostabilizzato e ammendante; • stoccaggio sovralli legnosi da vagliatura ammendante; • stoccaggio biostabilizzato in attesa di vagliatura; • stoccaggio biostabilizzato vagliato; • stoccaggio ammendante compostato misto; • stoccaggio ammendante compostato verde. (capannone E vagliatura)	Linea E	U901	lato sud	12.000

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali

dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una

gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare, devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata

complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Ammoniaca (NH ₃)	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche, ecc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati potranno, inoltre, essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento” dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e, successivamente, al recepimento nell'atto autorizzativo.

- La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E1** per gli scenari “B. Primo Step Adeguamenti” e “C. Secondo step Adeguamenti”, **E4** per lo scenario “C. Secondo step Adeguamenti”) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Carpi;
- La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Carpi i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**; in particolare:
 - per lo scenario B “Primo Step Adeguamenti” di cui al punto 1, relativamente al punto di emissione **E1** portata ed inquinanti autorizzati (riga “*Frequenza Autocontrollo*”) su tre

prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);

- per lo scenario C “Secondo Step Adeguamenti” di cui al punto 1, relativamente ai punti di emissione **E1 est**, **E1 ovest** ed **E4** portata ed inquinanti autorizzati (riga “*Frequenza Autocontrollo*”) su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate, o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
9. per gli impianti funzionanti a ciclo continuo i sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo;

10. le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione **per almeno per 5 anni**;

Biofiltri e scrubber

11. Il materiale biofiltrante dovrà essere sostituito ogni 36 mesi, salvo preventiva richiesta di proroga motivata da parte del gestore e successivo nulla osta rilasciato da Arpae di Modena.
12. Nel caso dagli autocontrolli risultassero valori di emissione anomali, soprattutto per quanto riguarda gli odori, il gestore dovrà adottare accorgimenti aggiuntivi (es: la sostituzione del supporto biofiltrante in anticipo rispetto alla normale scadenza, la sostituzione delle soluzioni di lavaggio all'interno degli scrubber, la pulizia dei supporti filtranti, ...).
13. La data, la durata e la tipologia delle operazioni di manutenzione dei biofiltri dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpae di Modena e Comune di Carpi. Anche il termine dei lavori di manutenzione ai biofiltri (registrazione di avvenuta manutenzione) dovrà essere comunicato agli Enti sopra indicati.
14. Le operazioni di manutenzione sui biofiltri a presidio delle emissioni E1 (Suddivisa in E1 est - E1 ovest in assetto futuro), E2 ed E3 dovranno essere programmate in modo da determinare la fermata (per il minor tempo possibile) di 1 sola emissione per volta per garantire una quota parte dell'aspirazione.
15. Le operazioni di manutenzione sui biofiltri già realizzati con la suddivisione in più sezioni del letto filtrante, dovranno essere condotte in modo da determinare la fermata (per il minor tempo possibile) di 1 solo modulo di biofiltro per volta.
16. L'esercizio a regime ridotto dei biofiltri è da considerarsi una condizione temporanea e limitata nel tempo.
17. Ogni biofiltro deve essere dotato di adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento:
- registratore in continuo del ΔP del letto filtrante;
 - registratore in continuo dell'umidità dell'aria in ingresso al biofiltro, dopo la torre di umidificazione;
 - registratore in continuo dell'umidità del letto del biofiltro, con attivazione in automatico del sistema di umidificazione superficiale dello stesso, al raggiungimento di un valore inferiore al 45 % di umidità del letto;
 - registrazione in continuo del funzionamento (on-off) del sistema di umidificazione superficiale del biofiltro.
18. Il gestore è tenuto a mantenere le condizioni ottimali di umidità dei biofiltri.
19. I sistemi di verifica di funzionamento dei biofiltri (con particolare riguardo ai misuratori di ΔP) devono essere collocati in zone facilmente accessibili e posizionati ad altezza uomo.
20. In attesa di totale copertura dei biofiltri, al fine di ottenere dati rappresentativi sull'emissione dei biofiltri stessi, il gestore deve effettuare più campionamenti in diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva; in dettaglio: la superficie campionata mediante l'ausilio della cappa statica deve essere circa l'1% della superficie emissiva totale con, a prescindere dalla superficie emissiva, un minimo di 3 e un massimo di 10 campioni (ad esempio: su un biofiltro con una superficie di 500 m² potranno essere prelevati un totale di 5 campioni, in 5 diversi punti, distribuiti uniformemente sulla superficie del biofiltro stesso).

21. Ogni scrubber (abbattitori a corpi di riempimento) deve essere dotato di adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento:
- registratore in continuo del ΔP colonna;
 - registrazione in continuo del pH dell'acqua di ricircolo della colonna;
 - rilevatore in continuo (radar) del livello dell'acqua di ricircolo della colonna ad umido con registrazione elettronica dei dati;

Torcia a servizio della sezione anaerobica

22. la torcia è da considerarsi un sistema di emergenza da utilizzare solamente nei casi di fermo del cogeneratore o di sovrappressione del fermentatore.
23. La combustione del biogas in torcia deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- temperatura $> 850^{\circ}\text{C}$,
 - concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume
 - tempo di ritenzione $\geq 0,3$ secondi
 - deve comunque essere preferito il recupero energetico del biogas.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

24. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile), in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

25. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. 152/06**, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;

- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

26. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito Registro dei controlli discontinui, con pagine numerate e bollate da Arpae, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti a disposizione di Arpae per almeno 5 anni, unitamente ai certificati analitici.
27. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, con una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.
28. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE

29. le operazioni di triturazione dei rifiuti lignocellulosici devono essere condotte senza sviluppo di polveri attraverso bagnatura del materiale.
30. i ventilatori di aspirazione dell'aria per la depressione dei capannoni e locali produttivi devono essere sempre accesi quando all'interno dell'impianto sono presenti dei rifiuti/materiali/sostanze suscettibili di emissioni maleodoranti (anche durante i periodi di chiusura dell'impianto, compresi i giorni prefestivi e festivi nei quali l'attività è sospesa). Inoltre, devono essere presenti e funzionanti i registratori in continuo dello stato on-off delle ventole di aspirazione che inviano aria ai biofiltri;
31. per le emissioni E2 ed E3 è autorizzata la riduzione delle portate aspirate nei periodi di assenza dell'operatore passando da 5 a 3 ricambi/ora;

32. ogni ventilatore di mandata deve essere dotato di un contatore non azzerabile i cui dati devono essere registrati. Le registrazioni elettroniche devono garantire la disponibilità, la sicurezza e l'impossibilità di modifica a posteriori dei dati registrati. Il gestore dovrà provvedere alla stampa dei dati su richiesta degli organismi di controllo;
33. il contenimento delle emissioni diffuse polverulente deve essere una priorità del gestore, da attuarsi anche durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e nello stoccaggio degli stessi;
34. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime e dei rifiuti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
35. deve essere prevista una periodica manutenzione delle strutture (finestrature, portoni, ecc...) al fine di evitare le emissioni diffuse;

Emissioni odorogene

36. Il gestore potrà considerare il valore di $300 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ come "valore obiettivo" solo per il punto di emissione **E1** sino alla data di messa a regime degli scrubber; successivamente, tale valore dovrà considerarsi fiscale a tutti gli effetti anche per tale punto di emissione (come per E2, E3, E4 ed E26). Durante tale periodo transitorio il gestore dovrà effettuare le analisi per la determinazione di portata volumetrica e concentrazione di odore con cadenza trimestrale, anziché semestrale, a monte e a valle del punto di emissione (rif. punto 1 quadro emissioni A. "Stato di Fatto").

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

37. Il superamento del valore (obiettivo/limite) di $300 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ in uno degli autocontrolli periodici del gestore dovrà essere comunicato ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, accompagnato da relazione tecnica descrittiva delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati, o in programma, al fine di limitare o contenere le emissioni odorogene.

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 19 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.